

Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande sezione - Sentenza 18 dicembre 2014 - Causa C-364/13 - Commento *Presidente Skouris; Relatore Safjan; Avvocato generale Villalón; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito), nel procedimento International Stem Cell Corporation contro Comptroller General of Patents e altro*

IL COMMENTO

Andrea Sirotti Gaudenzi

Aveva ragione Tito Ballarino, maestro e amico, scomparso pochi giorni fa, lasciando sgomenti i suoi tanti discepoli, che gli riconoscevano altissime doti umane accompagnate a una rara capacità di affrontare qualsiasi argomento giuridico. Proprio Ballarino, a cui si deve buona parte della letteratura italiana dedicata al diritto europeo, amava ricordare che difficilmente la Corte di giustizia sbaglia, quando è chiamata a dare interpretazione alle norme espresse dalle fonti comunitarie. Mai lasciarsi influenzare dai titoli dei giornali: prima si leggono le sentenze, poi le si commentano. Spirito poliedrico, genio anticonfor-

Anche gli ovuli umani manipolati ma non fecondati possono essere brevettati a fini industriali

LA MASSIMA

Marchi e brevetti - Tutela - Invenzioni biotecnologiche - Rinvio pregiudiziale - Direttiva n. 98/44/Ce - Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Attivazione partenogenetica di ovociti - Produzione di cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» - Nozioni di «embrione umano» e di «organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». (Direttiva n. 98/44/Ce, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva n. 98/44/Ce, è fatto divieto di brevettare un «embrione umano». Rientra in tale nozione anche un ovulo umano non fecondato che è stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi, essendo equiparato a un ovulo fecondato e, di conseguenza, essendo qualificabile come «embrione». Secondo le conoscenze scientifiche di cui si dispone, se un partenote umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, non è in grado in quanto tale della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, lo stesso non rientra nel divieto di brevettabilità indicato dalla direttiva n. 98/44/Ce, non essendo equiparabile all'embrione.



Per il testo della sentenza della Corte di giustizia
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

mista e animo leale, Tito Ballarino esprimeva le proprie doti migliori proprio quando appariva necessario semplificare concetti complessi. E il suo insegnamento merita di essere applicato con rigore all'analisi della sentenza emessa dalla Grande sezione della Corte il 18 dicembre 2014, nella causa C-364/13, che tanta attenzione ha meritato nelle ultime settimane, a causa dell'argomento trattato: quello delle biotecnologie.

In effetti, al di là del clamore mediatico che ha accompagnato la notizia della sentenza, i giudici del Lussemburgo non hanno fatto altro che dare applicazione ai principi espressi dalla direttiva comunitaria n. 98/44/Ce del 6 luglio 1998 in tema di brevetto di biotecnologie. Tuttavia, l'aspetto che colpisce maggiormente nel leggere le riflessioni dei primi commentatori, pronti ad armarsi per partecipare a vere e proprie crociate (chi